



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO E DEGLI STRUMENTI DI AUTODIFESA E CONTENZIONE FISICA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CEPAGATTI”

Delibera Comunale n. 46 del 03/12/2021

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

TITOLO II DELLE ARMI

- Art. 2 Numero e tipologia delle armi e munizioni in dotazione
- Art. 3 Servizi svolti con armi
- Art. 4 Assegnazione dell'arma
- Art. 5 Consegna delle armi e delle munizioni
- Art. 6 Doveri dell'assegnatario
- Art. 7 Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 8 Sostituzione delle munizioni
- Art. 9 Servizi prestati con arma
- Art. 10 Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 11 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- Art. 12 Addestramento al tiro

TITOLO III ALTRI STRUMENTI IN DOTAZIONE E AUTODIFESA

- Art. 13 Ambito di applicazione
- Art. 14 Strumenti in dotazione alla Polizia Locale
- Art. 15 Tipologia degli strumenti di autodifesa
- Art. 16 Formazione ed addestramento all'uso
- Art. 17 Assegnazione
- Art. 18 Obbligo di rapporto
- Art. 19 Sciabola di rappresentanza
- Art. 20 Giubbotto antiproiettile

TITOLO IV STRUMENTI DI CONTENZIONE FISICA

- Art. 21 Tipologia degli strumenti di contenzione fisica
- Art. 22 Formazione e addestramento all'uso

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina quanto di seguito:

1. La dotazione e la detenzione delle armi degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cepagatti, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987 n.145, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cepagatti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi del quinto comma dell'art.5 della legge 7 marzo 1986 n.65. L'armamento in dotazione agli addetti al Corpo di Polizia Locale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale in relazione ai servizi prestati.
2. La individuazione di strumenti di autodifesa e contenzione fisica ed ulteriori strumenti in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché il loro uso, i criteri di assegnazione, la formazione e l'addestramento necessari.

A tal proposito, sono previsti ufficiali addetti al coordinamento e controllo, i quali dovranno avere cura di accertare, con adeguata continuità, l'effettiva collaborazione del personale nell'adozione e corretto utilizzo degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale, e far rispettare tutte le disposizioni del presente regolamento, segnalando tempestivamente al Comando i casi in cui risulti opportuna un'ulteriore verifica della capacità dell'assegnatario di utilizzare correttamente e legittimamente gli strumenti medesimi. In mancanza di ufficiali, tale adempimento compete ai sottufficiali in forza al Comando.

TITOLO II DELLE ARMI

Art. 2 Numero e tipologia delle armi e munizioni in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale con il relativo munizionamento equivale al numero degli appartenenti al Corpo stesso in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e dei requisiti psico-fisici, maggiorato di almeno un'arma come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato o modificato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto. L'arma in dotazione agli appartenenti al corpo di Polizia Locale del Comune di Cepagatti è lapistola semiautomatica calibro 9x21 scelta tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armicomuni da sparo di cui all'art.7 della legge 18.04.1975 n.110 come sostituito dall'art.3 della legge 16 luglio 1982 n.452, così come indicato dalla normativa vigente.

A ciascun assegnatario sono assegnate, a corredo dell'arma, una congrua dotazione di cartucce parial numero che può essere caricato sul caricatore principale e su quello di riserva. Il Sindaco richiede alla competente Questura di Pescara il rilascio del nulla-osta necessario all'acquisto delle armi e munizioni.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art.38 del T.U. della Legge di P.S. entro le 72 ore successive alla detenzione le armi acquistate per la dotazione, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando stazione dell'Arma dei Carabinieri e Prefettura di Pescara.

Il Sindaco con proprio provvedimento dispone l'assegnazione in via continuativa dell'arma e relative munizioni, dandone comunicazione al Prefetto di Pescara ed alla Prefettura di residenza dell'addetto se questi è residente in una Provincia diversa da quella di Pescara. Medesima comunicazione è altresì effettuata all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando stazione dell'Arma dei Carabinieri di Cepagatti.

Ogni assegnatario è altresì obbligato a denunciare la detenzione dell'arma, nei termini e modalità sopra definite.

Art. 3 **Servizi svolti con armi**

Nell'ambito del territorio di competenza, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, svolgono con l'arma in dotazione tutti i servizi in relazione alle funzioni di istituto, ivi compresi i servizi di polizia locale, urbana, rurale, amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria, informazioni anagrafiche, socio-economiche, ecc,

I servizi di vigilanza e protezione della casa Comunale, servizi notturni ed pronto intervento, servizi di scorta, servizi ausiliari di Pubblica Sicurezza e servizi di pattuglia stradale a posto fisso, devono essere svolti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con l'arma in dotazione.

Chi presta servizio prevalentemente all'interno degli uffici del Comando, può non indossare l'arma ma ha l'obbligo di tenerla comunque in pronta disponibilità.

Può essere fatta eccezione al generale regime di divieto di porto dell'arma al di fuori del territorio del Comune di Cepagatti, nei seguenti casi:

- servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso in casi di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, ma solo previo accordo tra le Amministrazioni interessate e comunicato al Prefetto territorialmente competente. Il Sindaco del Comune nel cui territorio detto servizio deve essere svolto, può chiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della Legge n. 65 del 1986, che il contingente effettui il servizio di uniforme e munito di arma. Si applica in tal caso la disciplina espressamente prevista nell'art.16;
- missioni effettuate in base ad apposita autorizzazione e nei casi di servizi di collegamento e rappresentanza in base ad apposita autorizzazione;
- operazioni di polizia di iniziativa dei singoli operatori, nei casi di flagranza di illeciti commessi nel territorio dei competenza;
- per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 4 **Assegnazione dell'arma**

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e dei requisiti psicofisici richiesti per legge, che abbiano superato il corso di addestramento al tiro e maneggio con conseguimento dell'idoneità al maneggio delle armi, svolgono il servizio con l'arma in dotazione.

L'arma è assegnata in dotazione individuale e in via continuativa agli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e dei requisiti psicofisici previsti per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art.42 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773 (TULPS), attualmente previsto dall'art.2 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni. I requisiti richiesti devono essere posseduti dall'assegnatario all'atto dell'assegnazione dell'arma.

Gli accertamenti dei requisiti psicofisici sono disposti annualmente presso le strutture di cui art.3 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comandante, con proprio provvedimento anche non motivato per ragioni di privacy, può disporre la verifica della permanenza dei requisiti psicofisici di un assegnatario tramite accertamenti sanitari di cui all'art.3 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni, qualora riceva dal medico competente una motivata segnalazione che metta in dubbio la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma in capo all'assegnatario, qualora si ravvisino in capo all'assegnatario situazioni di ragionevole dubbio circa l'idoneità alla detenzione dell'arma, ovvero qualora riceva dall'assegnatario dell'arma una motivata richiesta di verifica della persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma con una dettagliata specificazione delle cause di inidoneità. Nelle more degli accertamenti, il Comandante può disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma.

Il Comandante può inoltre procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti o situazioni tali

da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa non pregiudica l'obbligo del deposito dell'arma quando si effettuino servizi disarmati, secondo quanto indicato negli artt. 15 e 16 del presente Regolamento.

L'arma è assegnata in via continuativa con provvedimento del Sindaco. E' dotata di due caricatori con le relative munizioni.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto rilasciato dal Sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé. In tale documento dovranno rilevarsi:

- le generalità complete dell'agente;
- gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta in calce allo stesso provvedimento.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori servizio all'interno del territorio comunale di Cepagatti, nonché di raggiungere il proprio domicilio ancorché situato fuori del territorio comunale di Cepagatti e viceversa di raggiungere il luogo di servizio dal proprio domicilio.

Il Sindaco pro-tempore alla revisione delle singole assegnazioni ed alla eventuale conferma di esse, dandone comunicazione al Prefetto.

Copia dell'atto di conferma dovrà essere notificato, a cura del Comando, all'interessato che provvederà alla conservazione per tutta la durata di validità del medesimo. La mancata conferma dell'assegnazione annuale comporta l'obbligo, per l'Agente interessato, di versare l'arma al Comandante del Corpo o al consegnatario da questi delegato.

Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

Dello smarrimento o furto di armi o parti di esse, nonché delle munizioni deve essere fatta immediata denuncia a cura dell'assegnatario o consegnatario, all'Ufficio Locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, locale comando stazione dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 5

Consegna delle armi e delle munizioni

L'Ufficio di Polizia Locale deve essere dotato di registro di carico delle armi e delle munizioni nel caso di deposito temporaneo dell'arma in armadio metallico dal personale cui è assegnata l'arma in via continuativa a seguito di preventiva comunicazione al Comandante del motivo del deposito registrando le operazioni nel registro di carico e scarico delle armi e munizioni.

Art. 6

Doveri dell'assegnatario

L'operatore di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma deve:

- verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma assegnata e curarne la manutenzione e la pulizia;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- l'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave, in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri;
- giustificare per iscritto entro la fine del turno, al Comando, il numero dei colpi in qualunque circostanza sparati e la relativa motivazione, ovvero ogni altra circostanza in cui si sia reso necessario l'uso dell'arma da fuoco compreso la semplice estrazione dalla fondina, con rapporto di servizio nel quale dettaglia attività, numero di munizionamento utilizzato, conclusioni dell'azione e ogni altro elemento utile a giustificare l'utilizzo dell'arma;

- le munizioni, dovranno essere conservate in un mobile diverso e con le stesse precauzioni;
- segnalare immediatamente al Comandante ed al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma assegnata;
- astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con estranei al Corpo;
- sporgere immediatamente denuncia in caso di smarrimento o furto dell'arma o di parti di essa, o delle munizioni, dandone contestuale avviso al Comando;

Oltre che reato per le fattispecie previste dalle norme di legge, la violazione dei doveri sopraindicati costituisce in ogni caso illecito disciplinare a carico dell'assegnatario dell'arma,

Art. 7

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione o quando venga a mancare la qualità di Agente di P.S. o all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Art. 8

Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogniqualvolta presentano anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono utilizzate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione al Comando di Polizia Locale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, smaltite nelle forme previste dalla vigente normativa.

Art. 9

Servizi prestati con arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del suo porto con le modalità di cui all'art.5 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987 n.145, in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui ai sensi dell'art.4 della Legge 7 marzo 1986 n.65 gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale sono autorizzati a prestare servizio armato in abiti borghesi, nonché nei casi in cui sono autorizzati ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera a) e comma 2 del Decreto Ministro dell'Interno 4 marzo 1987 n.145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 10

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi. Sono autorizzati solo gli Agenti di servizio di rappresentanza e di "Guardia d'Onore" al porto della sciabola.

Art. 11
Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi, che un contingente del personale inviato per supporto sia composto di addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto di appartenenza ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

Art. 12
Addestramento al tiro

Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento iniziale.

Dovranno partecipare e superare ogni anno almeno un corso di lezione regolamentare di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Il tempo impiegato per effettuare l'addestramento di cui al presente articolo è ricompreso nell'orario di lavoro.

E' facoltà del Sindaco disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi. Per il programma di addestramento e formazione si rimanda al secondo comma dell'art.18 del DM4 marzo 1987 n.145.

TITOLO III
ALTRI STRUMENTI IN DOTAZIONE E AUTODIFESA

Art.13
Ambito di applicazione

Il presente regolamento, individua ulteriori strumenti di autodifesa cui vengono dotati gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, il loro uso ed i criteri di assegnazione, la formazione e l'addestramento necessari.

Il presente regolamento stabilisce altresì le modalità di uso e di assegnazione nonché la formazione in ordine agli altri strumenti in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Art.14
Strumenti in dotazione alla Polizia Locale

Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente regolamento al personale del Corpo di Polizia Locale sono assegnati in dotazione i seguenti strumenti:

- Manette;
- Giubbotto antiproiettile;
- Eventuale ulteriore dotazione tecnica o di ausilio;
- Sciabola di rappresentanza;
- Spray antiaggressione;

Art. 15

Tipologia degli strumenti di autodifesa

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale con qualifica ausiliaria di Agente di Pubblica Sicurezza possono essere dotati di ulteriori strumenti di autodifesa che non siano classificati come arma e tali da non arrecare offesa alla persona. Per strumenti di autodifesa che hanno natura esclusivamente difensiva e che non hanno attitudine a recare offesa alla persona ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 18 aprile 1975 n.110 si intendono gli Spray antiaggressione con principio attivo a base di "oleoresin capsicum" aventi le caratteristiche individuate dal Decreto del Ministero dell'Interno n.103 del 12 Maggio 2011, in attuazione dell'art.3 comma 32 della Legge n.94/2009.

Lo spray antiaggressione costituisce dotazione individuale. Tale strumento di autodifesa è assegnato in dotazione individuale ed in via continuativa.

Art. 16

Formazione ed addestramento all'uso

L'assegnazione degli strumenti di autodifesa di cui all'articolo precedente può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche un'adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimano l'eventuale utilizzo.

L'uso della forza attraverso l'uso di strumenti di coazione fisica è solamente quello previsto dal codice penale e dalle altre Leggi vigenti. Il personale che avrà in dotazione lo strumento dovrà impiegarlo esclusivamente per meri fini difensivi diretti a respingere una violenza in atto, allo scopo di rendere innocui eventuali aggressori, e comunque dopo aver esperito, se ne sussistono le condizioni, ogni altro utile tentativo per gestire altrimenti la situazione di conflittualità.

Il personale di Polizia Locale addetto al coordinamento e al controllo avrà cura di far rispettare tutte le disposizioni del presente regolamento, segnalando tempestivamente al Comandante i casi in cui è opportuno verificare ulteriormente la capacità dell'assegnatario di utilizzare correttamente e legittimamente lo strumento di autodifesa.

Il Comandante, anche su segnalazione degli operatori di Polizia Locale, può ritirare o sospendere l'assegnazione degli strumenti di autodifesa in caso di abuso o di uso improprio posto in essere dall'assegnatario, ovvero in caso di sospensione dal servizio.

Gli strumenti di autodifesa non possono essere utilizzati per fini privati o ceduti a terzi e devono essere collocati nell'apposita custodia fissata alla cintura uniforme. Nei casi in cui la divisa non sia corredata dalla cintura esterna, lo spray antiaggressione è portato nelle tasche dell'indumento più esterno dell'uniforme o nel borsello di servizio.

Il personale che svolge servizi in alta uniforme non porta gli strumenti di autodifesa e di contenzione fisica previsti nel regolamento. Nello svolgimento di servizi autorizzati in abiti civili, gli strumenti stessi devono essere indossati, possibilmente in maniera non visibile.

Art. 17

Assegnazione

L'assegnazione degli strumenti di autodifesa dovrà risultare da apposito registro di carico e scarico, a pagine numerate e vistate dal Comandante o da altro Ufficiale incaricato, firmato dall'assegnatario. Il responsabile della tenuta del registro, individuato dal Comandante, dovrà assegnare, per ogni operatore, il dato identificativo dello strumento assegnato, il giorno di consegna, quello di restituzione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.

Il personale è tenuto, al termine del servizio, a riporre gli strumenti di autodifesa negli appositi armadietti individuali in uso al Comando appositamente chiusi a chiave, ed a custodire lo strumento di autodifesa con la massima cura. In caso di trasporto presso il luogo di propria abitazione avendone dotazione individuale in via continuativa, il personale è tenuto a custodirlo con la massima cura, anche nel tragitto casa-lavoro.

Art. 18
Obbligo di rapporto

Fermo restando l'uso per finalità esclusivamente difensive, il personale che utilizzi gli strumenti di autodifesa, indipendentemente dalla redazione di eventuali atti di Polizia Giudiziaria, è tenuto a redigere immediata relazione al Comandante riguardante le circostanze e le motivazioni che ne hanno reso necessario l'impiego.

Art. 19
Sciabola di rappresentanza

E' ammesso l'utilizzo della sciabola di rappresentanza, esclusivamente per i servizi in alta uniforme in occasione di servizi di guardia di onore e di rappresentanza in occasione di feste o funzioni pubbliche all'interno del territorio comunale. La sciabola costituisce armamento speciale di reparto. Essa viene custodita presso i locali del Comando e può essere impiegata, per le stesse finalità, dal Comandante, dal Vice Comandante, dai graduati e dagli Agenti, esclusivamente per i servizi di guardia d'onore in alta uniforme. La loro assegnazione è effettuata in via occasionale, mai continuativamente.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono impiegati in coppia e vengono ad essere posizionati presso gli ingressi principali degli edifici interessati dalle manifestazioni pubbliche o presso i luoghi interni/esterni deputati ad ospitare le Autorità. Gli agenti che utilizzano la sciabola, indossano le cordelline di rappresentanza e, se in servizio durante la stagione invernale, la mantella. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che esplicano servizio di rappresentanza all'interno del territorio comunale non portano l'arma da sparo quando portano la sciabola.

Dette sciabole sono custodite all'interno del locale dedicato di cui all'art.8 presente nel Comando. Al termine del turno di servizio coloro i quali hanno ricevuto la sciabola di rappresentanza devono prontamente riconsegnarla al Comando. E' fatto obbligo del rispetto della normativa in materia, con particolare riferimento al D.M. 4 marzo 1987 n.145.

Art. 20
Giubbotto antiproiettile

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono assegnatari di giubbotti antiproiettile da utilizzare in occasione dello svolgimento di specifici servizi comandati ed appositamente preordinati. Detti dispositivi costituiscono dotazione di reparto e devono essere indossati da tutto il personale in occasione di servizi di pattuglia stradale a posto fisso, sgomberi forzati di aree e/o edifici, T.S.O. e servizi di ordine pubblico specificamente richiesti, ovvero in occasione di ulteriori specifici servizi che li facciano ritenere necessari in base alle direttive impartite dal comandante.

Il personale è tenuto, al termine del servizio, a riconsegnarlo al Comandante, al Vice Comandante o altro graduato appositamente delegato.

TITOLO IV
STRUMENTI DI CONTENZIONE FISICA

Art. 21
Tipologia degli strumenti di contenzione fisica

Gli strumenti di contenzione fisica, non classificati come armi né come strumenti idonei a recare offesa alla persona, in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, sono rappresentati da manette costituite da due bracciali uniti da snodo a catena.

Le manette sono assegnate in dotazione individuale ed in via continuativa.

Art. 22
Formazione e addestramento all'uso

L'assegnazione delle manette agli operatori di Polizia Locale può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda oltre all'addestramento all'uso delle manette, anche adeguata formazione sugli aspetti legali da rispettare e sulle condizioni che ne presuppongono il ricorso, anche in relazione alla tutela della dignità della persona.

Il personale di Polizia Locale addetto al coordinamento e al controllo avrà cura di far rispettare tutte le disposizioni del presente regolamento, segnalando tempestivamente al Comandante i casi in cui è opportuno verificare ulteriormente la capacità dell'assegnatario di utilizzare correttamente e legittimamente tale strumento di contenzione fisica.